



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale Veneto

SETTORE EMERGENZA

SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE

LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Corso per soccorritori/operatori CRI in Protezione Civile - 1° livello



Istruttori Nazionali di Protezione Civile CRI

COMPETENZE DELLA REGIONE VENETO

(D. Lgs. 112/98)

- Predisposizione di programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
- Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi di cui all'art.2 comma b L. 225/92;
- Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza;
- Interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
- Spegnimento incendi boschivi;
- Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità;
- Interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

FINALITA'

Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché tutelare la vita e i beni dei cittadini, (...) individua le modalità di partecipazione della Regione Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale di protezione civile, anche mediante il concorso delle Province, dei Comuni (...) in attuazione alla L. 225/92 (...)

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

OBIETTIVI

Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta Regionale in funzione dei seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale ed antropica
- b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi in emergenza
- c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita
- d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

ATTIVITÀ

- a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione calamità
- b) pianificazione interventi prevenzione, emergenza e soccorso
- c) attivazione Centro Regionale di coordinamento in emergenza
- d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso
- e) concessione di contributi ad enti locali e organizzazioni di volontariato
- f) adozione provvedimenti per superamento emergenza
- g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione della cultura di protezione civile

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

Unità di progetto di protezione civile

la Giunta Regionale definisce la Struttura Regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile

Nuova organizzazione dell'Unità di progetto

- grandi eventi
- formazione, mezzi, rapporti con gli enti istituzionali
- volontariato
- sala operativa COREM
- pianificazione e stato di crisi

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

Centro di Coordinamento Regionale in emergenza (Co.R.Em.)

opera alle dipendenze della Struttura regionale di protezione civile.

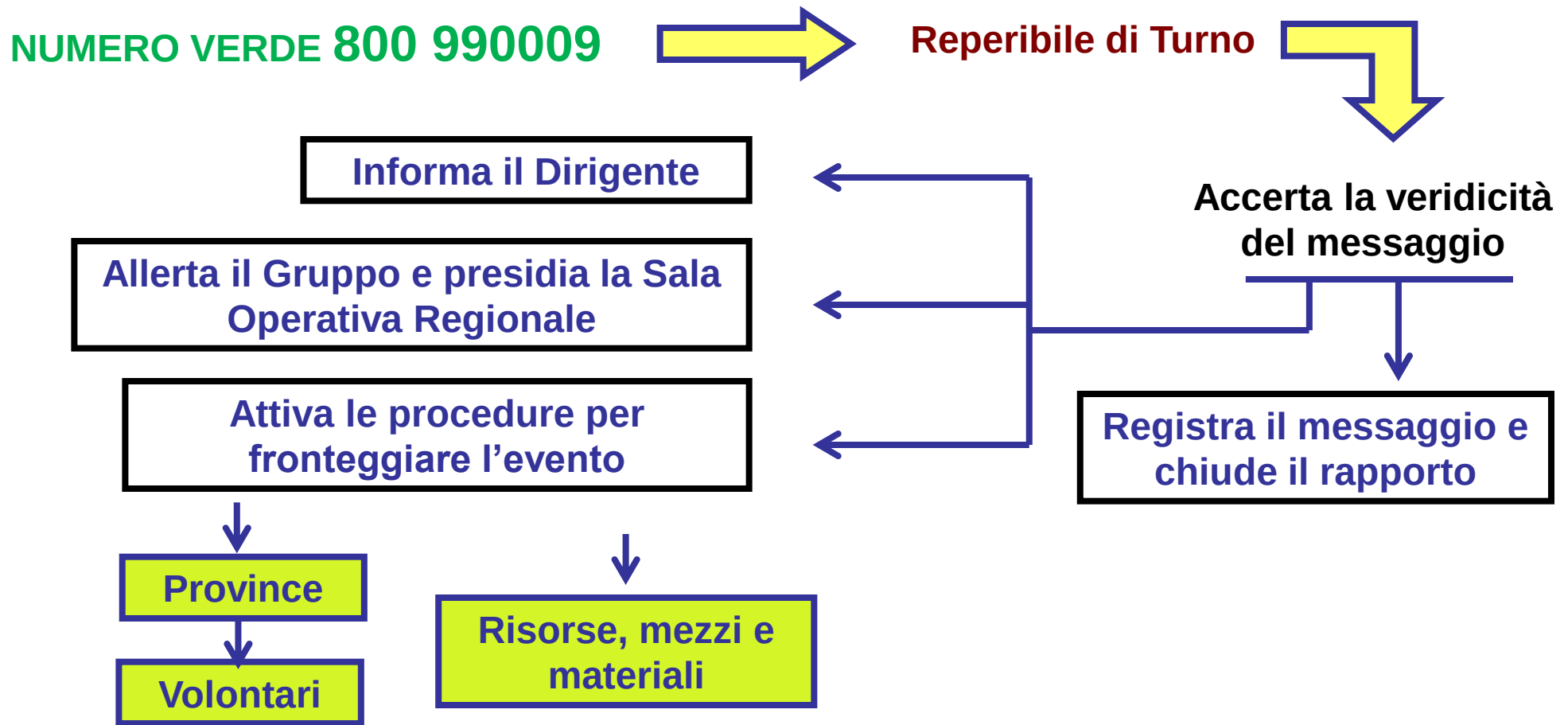
Il Co.R.Em. assicura l'acquisizione e aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e riduzione dei rischi, i collegamenti (telefonici, radio, et.) in emergenza e l'acquisizione di strumenti, anche informatici, utili alla gestione delle emergenze.

N. VERDE PER LE EMERGENZE

800 990 009

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58
modificata con L.R. 16.04.98 N. 17
(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE



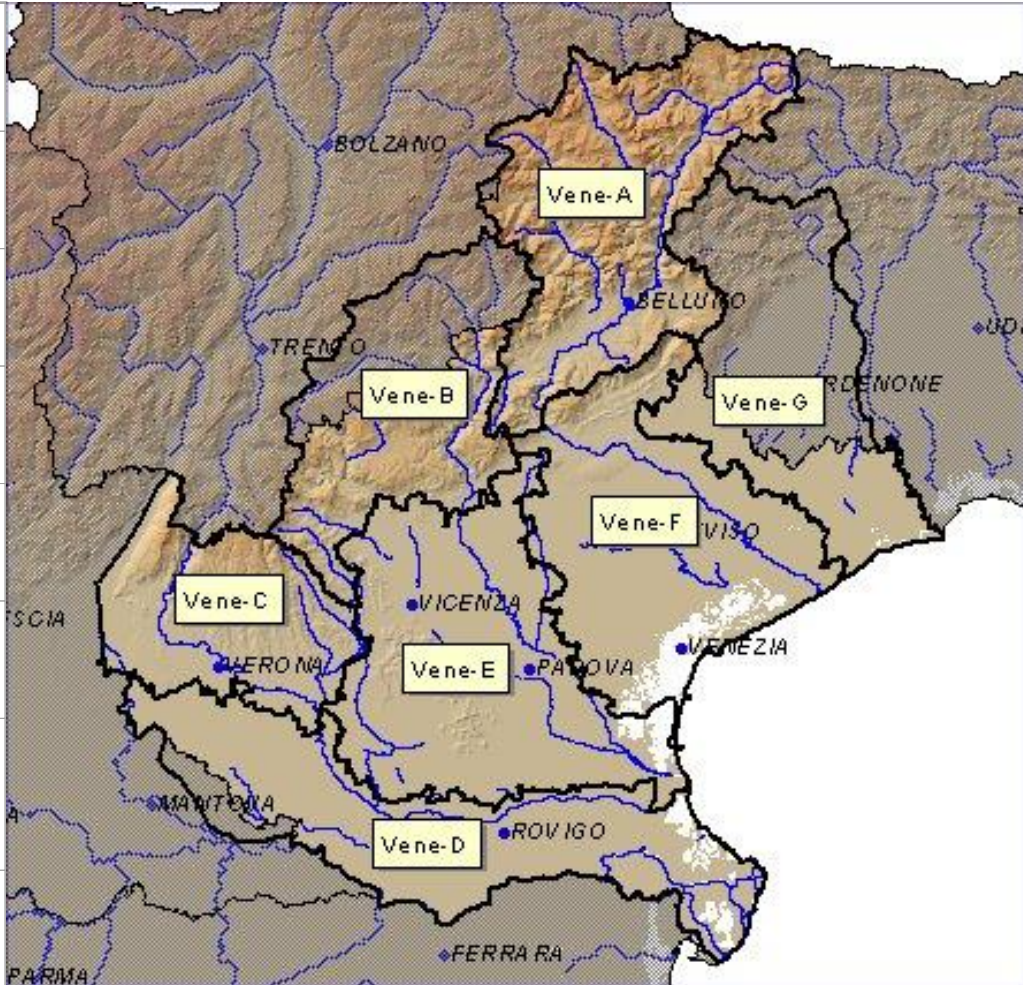
STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (C.F.D.)

Inserito nel Sistema Nazionale dei Centri Funzionali che si propone di realizzare una rete di centri operativi che, attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all'allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di protezione civile.

Ha iniziato ad operare il 02-04-2009

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONE DI ALLERTA:

CODICE AREA	NOME AREA	
Vene-A	Bacino dell'Alto Piave	
Vene-B	Bacino dell'Alto Brenta-Bacchiglione	
Vene-C	Adige-Garda e Monti Lessini	
Vene-D	Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige	
Vene-E	Bacino del Basso Brenta-Bacchiglione	
Vene-F	Bacini del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna	
Vene-G	Bacini veneti del Livenza, Lemene e Tagliamento	

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (C.F.D.)

Le attività del Centro sono svolte da ARPAV
(Agenzia Regionale per la Prevenzione
e protezione Ambientale del Veneto)
presso la sede di Venezia-Marghera, in sintonia e
raccordo con la Struttura regionale di protezione civile.

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (C.F.D.)

COMPITI

Effettua previsioni e valutazioni del rischio idraulico e idrogeologico, con emissione di messaggi di allerta destinati alle componenti operative del Sistema di protezione civile.

OBIETTIVO

essere pronti ad intervenire in caso di calamità

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Organo consultivo della Regione

- a) Fornisce pareri in ordine alla predisposizione di programmi regionali di previsione e prevenzione
- b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato di programmi ed attività degli enti operanti in materia di protezione civile

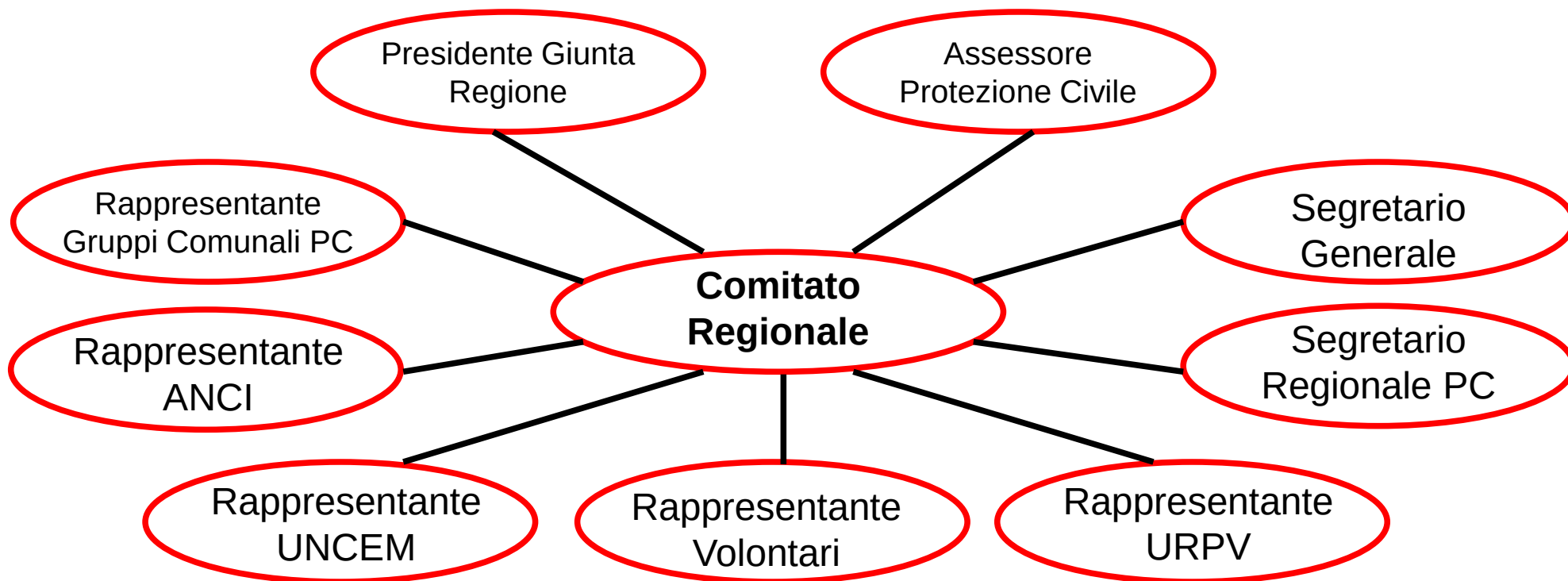
LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Organo consultivo della Regione



LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI

COMUNI

- Redigere carta del proprio territorio con indicazioni aree esposte a rischi ed aree utilizzabili in caso d emergenza
- Predisporre Piani Comunali di pronto intervento e soccorso, secondo i rischi del territorio
- Organizzare i propri servizi nonché quelli di emergenza

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI

PROVINCE

- Provvedere alla rilevazione, raccolta, elaborazione dati interessanti la protezione civile
- Collaborare con la Regione all'organizzazione di corsi per la formazione di una moderna coscienza di protezione civile
- Eseguire studi ed elaborare piani di intervento in rapporto alle diverse aree di rischio
- Proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali di intervento
- Organizzazione servizi ordinari e straordinari di pronto intervento a disposizione dell'organizzazione di Protezione Civile

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58
modificata con L.R. 16.04.98 N. 17
(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

INOLTRE L.R. N. 58/84:

Delinea le possibili attività di prevenzione quali studi e piani di intervento, acquisto e custodia di materiali, contributi agli enti locali e alle associazioni di volontariato

Stabilisce le attività di soccorso e ripristino definendo l'organizzazione degli interventi e i lavori di pronto intervento

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

VOLONTARIATO



LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58
modificata con L.R. 16.04.98 N. 17
(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

VOLONTARIATO

FINALITA' E REQUISITI

Fanno parte del Volontariato di Protezione Civile le Organizzazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di protezione civile, secondo le direttive e con il coordinamento delle autorità competenti.

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

VOLONTARIATO

ALBO DEI GRUPPI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

L'albo raccoglie le organizzazioni di P.C. (Gruppi Comunali e Associazioni) che rispondono ai requisiti di:

- effettiva solidità
- affidabilità organizzativa
- capacità operativa e logistica
- reperibilità
- rapporti formalizzati con Regione o enti locali di riferimento
- partecipazione a corsi di formazione qualificati

LEGGE REGIONALE 27.11.84 N. 58

modificata con L.R. 16.04.98 N. 17

(Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile)

VOLONTARIATO

PERCHE' ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE

- valorizzazione volontariato di P.C.
- finanziamento programmi e attività di formazione in materia di P.C.
- finanziamento attività dei volontari nell'ambito dei piani provinciali
- e dei programmi regionali di P.C.
- applicazione benefici di legge previsti dal D.P.R. 194/01

LA CRI NON PUÒ ESSERE ISCRITTA IN TALE ALBO
in quanto Ente di diritto pubblico e struttura operativa della Protezione Civile

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LONGARONE (BL)

Sorto nel 1994 a Longarone (BL) anche grazie all'impegno della Regione Veneto, il Centro si occupa di:

- **previsione**
- **prevenzione**
- **formazione**

in materia di protezione civile

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LONGARONE (BL)

Centro Studi

organizza convegni, conferenze, seminari,
mostre, etc. a tema la previsione e la prevenzione

Centro formazione

organizza corsi di formazione, qualifica ed aggiornamento
per personale impegnato nella protezione civile nonché per i volontari.

Centro documentazione

gestisce una biblioteca che raccoglie documentazione relativa
al settore previsione e prevenzione in materia di protezione civile

D.P.R. 194/01
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C.

Art. 9

Ai volontari aderenti ad organizzazioni (associazioni e gruppi comunali) di volontariato impegnate in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, nonché per le altre attività di protezione civile preventivamente autorizzate dal dipartimento di P.C. viene garantito:

- MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO
- MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
- COPERTURA ASSICURATIVA

D.P.R. 194/01
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C.

Art. 9

- per eventi art. 2 comma 1 lett. C della L. 225/92:
- fino a 30 giorni consecutivi e a 90 gg/anno
- per stato di emergenza nazionale:
- fino a 60 giorni consecutivi e a 180 gg/anno
- per attività pianificazione, simulazione e formazione:
- fino a 10 giorni consecutivi e a 30 gg/anno

D.P.R. 194/01
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI P.C.

Art. 10

gli enti che hanno effettuato
la chiamata dei volontari provvedono
a rimborsare alle organizzazioni le spese per:

- carburante
- danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi
- altre imprevedibili necessità

L.R. 13.04.2001 N. 11

**(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle Autonomie Locali in attuazione al D. Lgs. 31.03.1998 N. 112)**

CAPO VIII – Protezione civile

ART. 103

Delinea il Sistema regionale veneto di protezione civile definendo i Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Organizzazioni di volontariato componenti operative fondamentali del Sistema articolato su base provinciale.

ART. 104

Definisce l'attività programmatica della Regione cioè come la Regione svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali nonché di direzione unitaria di emergenza

L.R. 13.04.2001 N. 11

**(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle Autonomie Locali in attuazione al D. Lgs. 31.03.1998 N. 112)**

CAPO VIII – Protezione civile

ART. 106

Stabilisce le modalità da seguire in caso di eccezionale calamità o avversità atmosferica cioè:

- la Giunta dichiara lo stato di crisi per calamità
- la Giunta individua i territori danneggiati
- Il Presidente della Regione chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza

Il personale volontario iscritto all'Albo regionale usufruisce dell'applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/01

L.R. 13.04.2001 N. 11

**(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle Autonomie Locali in attuazione al D. Lgs. 31.03.1998 N. 112)**

CAPO VIII – Protezione civile

ARTT. 107, 108 e 109

Attribuiscono funzioni a Province, Comunità Montane e Comuni

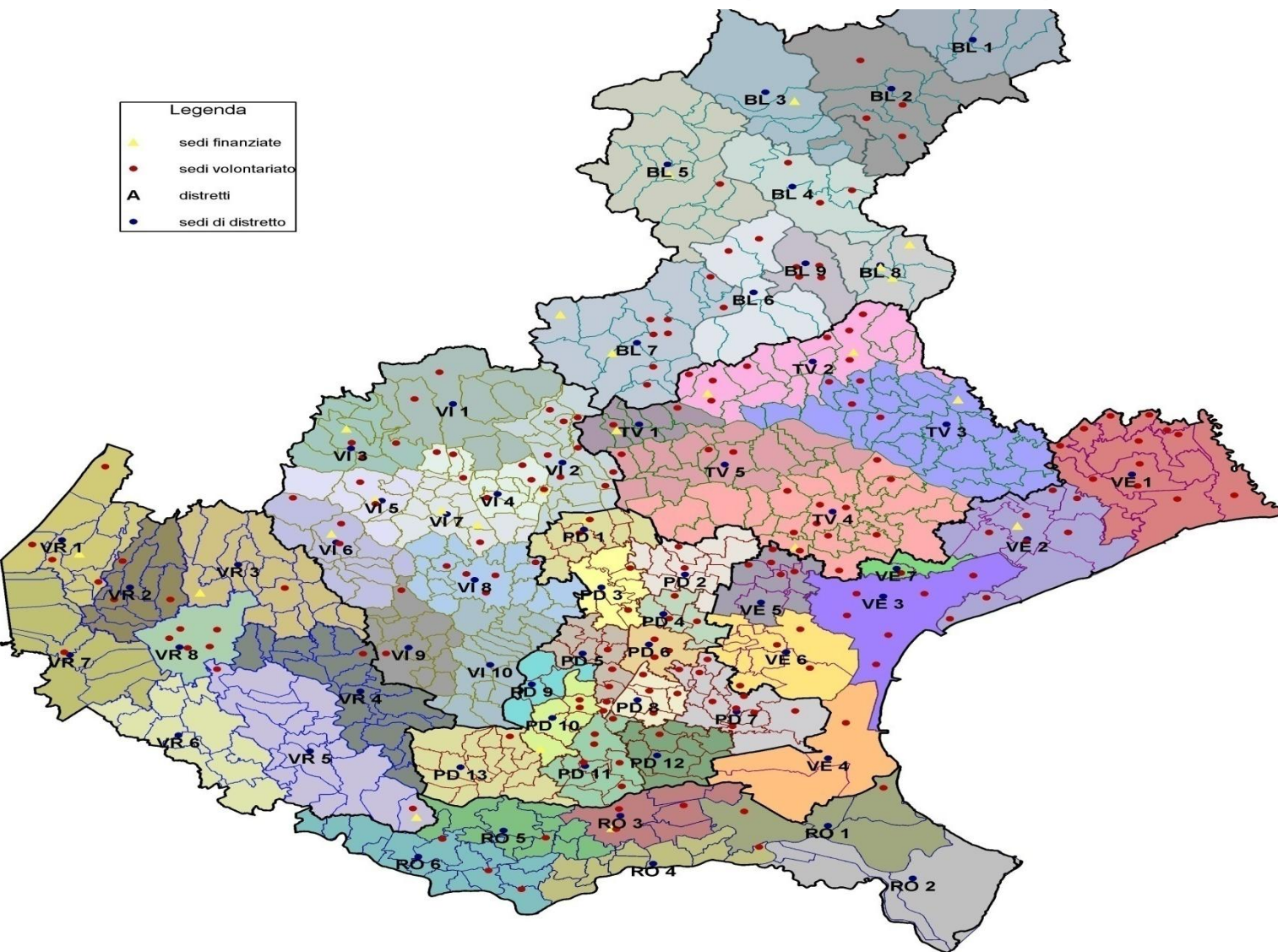
PROVINCE (art. 107)

- suddivisione proprio territorio in ambiti omogenei di rischio (distretti)
- verifica compatibilità piani comunali e intercomunali di emergenza
- coordinamento volontariato e svolgimento delle attività di formazione dello stesso
- istituzione Consulta provinciale del volontariato
- predisposizione strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi e le attrezzature e le risorse per esercitare la funzione di coordinamento in emergenza di rilevanza provinciale

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (DISTRETTI) (L.R. 11/01)

Legenda	
	sedi finanziate
	sedi volontariato
A	distretti
	sedi di distretto

BL - n. 9
TV - n. 5
VI - n. 10
VE - n. 7
PD - n. 13
VR - n. 8
RO - n. 6



AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (DISTRETTI) (L.R. 11/01)

Suddivisione del territorio provinciale, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare, anche in collaborazione tra Comuni, le attività di prevenzione, emergenza, formazione volontariato e informazione alla popolazione

L.R. 13.04.2001 N. 11

**(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle Autonomie Locali in attuazione al D. Lgs. 31.03.1998 N. 112)**

CAPO VIII – Protezione civile

ARTT. 107, 108 e 109

Attribuiscono funzioni a Province, Comunità Montane e Comuni

COMUNI (art. 109)

- istituzione specifica struttura di protezione civile
- interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
- incentivare e sostenere la costituzione di Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile

NORMATIVA RELATIVA ALLA PIANIFICAZIONE

- **Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile**
(D.G.R. del 10.03.2003 n. 573)
- **Linee guida per la predisposizione del piano provinciale di emergenza**
(D.G.R. del 01.02.2002 n. 144)
- **Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile**
(D.G.R. Del 17.06.2008 n. 1575)
hanno lo scopo di consentire un ampio scambio informativo tra gli Enti del Sistema Regionale di protezione civile

La Regione Veneto sostiene e incentiva i Comuni per la realizzazione dei Piani Comunali di protezione civile

LINK UTILI

Centro Regionale Longarone

<http://www.centroprociv.it>

Regione Veneto

<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Protezione+Civile/>

Centro Funzionale Decentrato CFD

<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Protezione+Civile/CFD.htm>

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

**MODULI OPERATIVI
E
DISPOSITIVI DI INTERVENTO**

**LEGGE FONDAMENTALE
PER LA PIANIFICAZIONE CRI
DI TUTTA LA REGIONE**

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

GRANDI EMERGENZE SANITARIE:

Situazioni in cui esiste una sproporzione tra le dotazioni e l'organizzazione sanitaria disponibile all'intervento immediato e le esigenze di soccorso della popolazione interessata.

RELAZIONE IMMEDIATA BISOGNI E RISORSE IN CASO DI CATASTROFE



SQUILIBRIO TEMPORANEO BISOGNI - RISORSE

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

GRANDI EMERGENZE SANITARIE:

Le risposte alle grandi emergenze sanitarie devono essere **pianificate ed organizzate** in modo unitario **su tutto l'ambito regionale**

I Servizi deputati debbono essere in possesso delle dotazioni necessarie a garantire un servizio pronto, efficace e efficiente

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

I COMPITI del Servizio Sanitario Regionale

- Rapporti con enti di soccorso non sanitario
- Predisposizione dei piani di intervento sanitario
- Formazione specifica del personale
- Coordinamento di tutti gli enti di soccorso sanitario
- L'attivazione di un Posto Comando Soccorso Sanitario
- Il recupero e la classificazione delle vittime (triage)
- La stabilizzazione sul posto delle vittime prima del trasporto

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

I COMPITI del Servizio Sanitario Regionale

- L'ospedalizzazione mirata in base alle lesioni e alla ricettività ospedaliera
- L'attivazione di piani ospedalieri per l'afflusso dei feriti
- Il recupero, l'assistenza e il trasporto delle vittime illese
- I rapporti con i familiari e i media
- Gli adempimenti di medicina legale e di igiene pubblica

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

I COMPITI del Servizio Sanitario Regionale vengono espletati mediante

attività di previsione, pianificazione ed intervento

il cui coordinamento è affidato alle strutture dell'urgenza-emergenza

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

ATTIVITA' PREVISIONE E PIANIFICAZIONE:

predisposizione di Strutture e Piani Operativi, sviluppati sulla base delle principali ipotesi di rischio.

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

NECESSARIO:

Definire le **IPOTESI DI RISCHIO**, cioè la tipologia di evento che può determinare una grande emergenza.

Le tipologie di **eventi** si dividono in **convenzionali** (riguardanti fabbricati, ambiente, mezzi di trasporto) o **non convenzionali** (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico)

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

NECESSARIO:

Delineare lo **SCENARIO OPERATIVO** cioè situazioni in cui è necessario attivare il dispositivo di intervento

Situazioni di rischio prevedibili (es. rischi alluvinali, rischi industriali)

Incidenti maggiori a breve durata (es. incidenti stradali, crolli medie proporzioni)

Incidenti maggiori a medio-lunga durata (es. incidenti ferroviari di vaste proporzioni, crolli grandi fabbricati)

Calamità (coinvolta una consistente parte della popolazione nonché un ampio territorio)

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

FASE DI PREVISIONE E PIANIFICAZIONE:

Centro Regionale di Coordinamento per l'emergenza – Urgenza (C.R.E.U.)

Predisposizione linee guida ed indirizzi per piani provinciali e protocolli operativi

Censimento periodico dei mezzi anche del volontariato e della C.R.I.

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

ATTIVITA' DI INTERVENTO:

Espletata mediante dispositivi a carattere MODULARE, di composizione e dimensione variabile, sulla base delle caratteristiche e delle dimensioni dell'evento calamitoso

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

RISPOSTA ALLE GRANDI EMERGENZE SANITARIE:

Il Servizio Sanitario Regionale deve garantire **una risposta adeguata** in ambito territoriale ed ospedaliero

In caso di incidente maggiore o di calamità deve essere attivato sul posto **un dispositivo di intervento** per recupero feriti, il triage, il primo trattamento ed il trasporto all'ospedale

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

Viene messo in atto il **PIANO DI INTERVENTO** per le grandi emergenze, strutturato in moduli, predisposto dalla Centrale Operativa SUEM 118 provinciale

In caso di grande emergenza la C.O. SUEM 118 di Mestre-Venezia gestirà l'evento sul piano operativo del coordinamento

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte I – Indirizzi generali

FASE DI INTERVENTO-AREA PREOSPEDALIERA

Centrale Operativa 118 di coordinamento regionale di Mestre – Venezia

Con il compito di reperire, individuare e attivare le risorse regionali

Centrali Operative 118 provinciali

Responsabile della gestione del dispositivo locale di intervento

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte II – Fase pre-ospedaliera

Definiti i **LIVELLI DI ALLARME**, cioè il grado di operatività della C.O. SUEM 118 (da 0 a 4)

Definiti i **MODULI DI INTERVENTO**, cioè l'insieme di dotazioni e/o mezzi e/o personale deputato ad un impiego specifico nell'ambito dell'emergenza sanitaria che costituisce un elemento attivabile per la formazione del dispositivo d'intervento, e relative varie tipologie

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte II – Fase pre-ospedaliera

LIVELLI DI ALLARME

Grado di operatività della C.O. 118

- **Livello 0:** normale livello funzionamento
- **Livello 1:** situazioni di rischio prevedibili
- **Livello 2** (preallarme): possibilità che si verifichino situazioni emergenza(da questo livello informato il Centro di Coordinamento Regionale e il C.R.E.U.)
- **Livello 3** (allarme): pericolo imminente emergenza di massa
- **Livello 4:** presente situazione emergenza di massa

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte II – Fase pre-ospedaliera

MODULI DI INTERVENTO

Modulo comando (Posto Comando Soccorso Sanitario)

Modulo recupero e triage

Modulo trasporto

Modulo assistenza

Modulo per emergenze non convenzionali – NBCR

Nucleo speciale NBCR

Modulo intervento acqueo

Modulo supporto tecnologico

Modulo medicina legale

Modulo igiene pubblica

Modulo assistenza psicologica

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte II – Fase pre-ospedaliera

Definiti i **DISPOSITIVI DI INTERVENTO**, cioè il complesso di risorse umane e materiali utilizzate globalmente per la risposta all'evento (**può essere formato da più moduli**) e quattro tipologie di dispositivi di intervento: evacuazione rapida, cura ed evacuazione (PMA), assistenza e decontaminazione

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte II – Fase pre-ospedaliera

Stabilite le **MODALITA' DI ALLARME** diversificate per ogni situazione di rischio, cioè come viene “allarmata” la C.O. 118 nelle:

Situazioni di rischio programmato

Situazioni di rischio non programmate

Incidente maggiore

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte III – Fase Ospedaliera

FASE DI INTERVENTO-AREA OSPEDALIERA

(D.G.R. n. 3258/99)

Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere devono:

- Redigere il Piano di Emergenza Intraospedaliero
- Istituire l'”Unità di crisi”
- Predisporre il Piano Ospedaliero di Evacuazione

DELIBERAZIONE G.R. n. 1918 del 25.06.2004

Parte IV – Approntamento

Vengono stabiliti:

- La **formazione** (promossa dal CREU e attuata dalle CC.OO.) e **gli addestramenti** (attuati dalle CC.OO.)
- Le **dotazioni per grandi emergenze**
- La **scorta intangibile regionale** (assemblando le dotazioni previste per ogni provincia)
- **Banca emazie congelate** (300 unità)
- **Concorso di Enti esterni** (definito da CREU e Direzione Protezione Civile Regionale)

PER AFFRONTARE LE GRANDI EMERGENZE SANITARIE

STRATEGIA :

elaborazione dei piani di intervento

LOGISTICA :

insieme di personale, mezzi, materiali e tecnologie che sostengono i piani

TATTICA :

applicazione dei piani con svolgimento della catena dei soccorsi

DOMANDE ?





COCE ROSSA
ITALIANA

Grazie per l'attenzione

salaoperativa.criveneto@gmail.com

REALIZZATO DA: **Cristina Gazzin, Stefano Tosato, Dario Zanandreis**